



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.10.2016
C(2016) 6651 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.10.2016

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 930 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia

CCI 2014IT16RFOP017

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.10.2016

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 930 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia

CCI 2014IT16RFOP017

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 930, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la regione Toscana in Italia
- (2) In data 26 aprile 2016, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) tutti punti, d) punti i) e ii), e), dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 930. La revisione del programma operativo si sostanzia principalmente nell'inclusione di alcuni nuovi obiettivi specifici e relative azioni, nella modifica delle allocazioni finanziarie degli Assi prioritari 1 e 3 e nell'introduzione di quattro nuovi grandi progetti.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di accelerare l'implementazione del programma e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione 29 ottobre 2014.

- (4) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza del 30 marzo 2016 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (5) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (6) La Commissione ha valutato la modifica del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'Italia ha comunque fornito informazioni aggiuntive il 15 luglio 2016 e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 11 agosto 2016.
- (7) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 930,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 930 della Commissione è modificata dalla seguente:

1. La frase introduttiva dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente
"I seguenti elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 16 dicembre 2014, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016, sono approvati:"
2. L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "Toscana" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.

Articolo 3

La Repubblica italiana, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13.10.2016

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

